

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – Gennaio 2015

Area tributaria

Rivalutazione terreni e partecipazioni

La legge di stabilità 2015 ha disposto la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate.

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data del 1° gennaio 2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite qualora le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Entro il termine del 30 giugno 2015 occorrerà che:

- i) sia redatta ed asseverata la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno da un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc);
- ii) il contribuente versi l'imposta sostitutiva sul valore del terreno e della partecipazione risultante dalla perizia del professionista, per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L'imposta sostitutiva da versare è pari al 4% per le partecipazioni non qualificate ed all'8% per le partecipazioni qualificate ed i terreni.

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di dicembre 2014, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, non registra variazioni sia rispetto al mese precedente sia rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Modello F24 Elide

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato stabilito che, a partire dal 1° febbraio 2014, *“l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”.*



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Il periodo compreso tra il 1° febbraio 2014 e il 31 dicembre 2014 ha rappresentato un periodo transitorio, nel quale è stato possibile utilizzare sia il modello F23 che il modello F24 Elide.

Dal 1° gennaio 2015, invece, l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati esclusivamente con il modello F24 ELIDE.

Il modello di pagamento F24 ELIDE, deve essere presentato:

- dai soggetti titolari di partita IVA esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi on-line dell'Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale.
- dai soggetti non titolari di partita IVA, con modalità telematiche, oppure presso gli sportelli delle banche convenzionate, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.

Il modello "F24 Elementi identificativi":

- deve essere necessariamente utilizzato per il versamento delle imposte connesse alla registrazione dei contratti di affitto e locazione su immobili;
- va utilizzato per il versamento dell'IVA ai fini dell'immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1, comma 9 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge n. 286 del 24 novembre 2006);
- può essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario.
- non può essere utilizzato per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la compensazione con crediti.

Split Payment

E' stata introdotta una nuova modalità di adempimento degli obblighi IVA nelle operazioni effettuate nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni. Coloro che effettuano operazioni imponibili ai fini IVA nei confronti di pubbliche amministrazioni non potranno incassare l'IVA, in quanto verrà versata direttamente dall'Ente all'erario. Detto metodo di versamento dell'IVA opera per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto". Viene previsto, dunque, che tali soggetti saranno tenuti a versare l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore (cedente/prestatore), entro termini e con modalità che verranno stabilite con un apposito decreto.

Il legislatore ha previsto l'inclusione delle operazioni di split payment tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base all'aliquota media. L'applicazione del nuovo metodo, comprimendo l'IVA a debito in capo al cedente in sede di liquidazione periodica, determinerà, infatti, un aumento dei saldi creditori nei confronti dell'erario.

Interessi legali ridotti

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,5% si applica dal 1°1.2015.

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

- all'1%, fino al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dal 1°1.2015 fino al giorno di versamento compreso.

Trasporto merci: pagamenti solo con strumenti tracciabili

La Legge 11/11/2014 n. 164 di conversione del D.L. 12.9.2014 n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), prevede che tutti i soggetti della filiera dei trasporti devono effettuare i pagamenti per prestazioni relative ai contratti di trasporto su strada mediante strumenti di pagamento tracciabili, indipendentemente dall'importo.

Agevolazione acquisto unità immobiliari

L'art.21 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) introduce un'agevolazione per i contribuenti privati che acquistino immobili di classe energetica elevata, per poi destinarli alla locazione.

Si tratta, in sostanza, di una nuova misura diretta ad incentivare gli investimenti immobiliari. L'art. 21 del D.L. n. 133/2014, introduce uno sconto fiscale del 20% sull'acquisto o la costruzione di immobili, che si concretizza in una deduzione di 60.000 euro, godibile in massimo otto anni (7.500 euro all'anno).

L'immobile, da acquistare direttamente dal costruttore (o dall'impresa di costruzione o ristrutturazione), dovrà poi essere locato per almeno otto anni a canone inferiore rispetto a quello di mercato.

Coloro che acquisteranno con il bonus del 20% saranno, dunque, obbligati a locare a un canone "calmierato" rispetto a quello di mercato.

Imu terreni montani

Il Consiglio dei Ministri straordinario tenutosi venerdì 23 gennaio 2014 ha risolto la questione dell'Imu agricola per i terreni ex montani, fissando nuovi criteri di tassazione.

Il versamento dell'imposta non è dovuto in 3456 comuni (prima erano 1498), mentre lo è parzialmente in 655 comuni.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge che prevede misure urgenti in materia di esenzione Imu e che ridefinisce i parametri di tassazione.

Il testo prevede che a decorrere dal 2015 l'esenzione Imu si applichi:

- ai terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
- ai terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat. Sugli stessi criteri si basa la tassazione 2014.

Per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per i terreni che erano esenti in virtù del D.M. del 28 novembre 2014, che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati.

I contribuenti tenuti al versamento dovranno eseguirlo il prossimo **10 febbraio 2015**.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Lettere d'intento

Il D.Lgs. "Semplificazioni Fiscali" trasferisce in capo al c.d. "esportatore abituale" l'obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento.

La **nuova procedura** prevede:

- che sia l'esportatore abituale ad inviare all'Agenzia dell'Entrate i dati contenuti nella lettera d'intento;
- che l'Agenzia delle Entrate rilasci apposita ricevuta;
- che l'esportatore abituale invii al fornitore la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate e la copia della ricevuta di presentazione della stessa;
- che il fornitore, ricevuta la documentazione, controlli telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento;
- che, terminati i controlli, il fornitore possa emettere fattura in sospensione d'imposta con la dicitura "non imponibile".

La nuova procedura scatta per le operazioni senza applicazione dell'imposta effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Nel Provvedimento che ha approvato il modello per le dichiarazioni d'intento, si affermava che "fino all'11 febbraio 2015 gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d'intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità".

In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, non essendo la stessa avvenuta.

Viene inoltre stabilito che, per le dichiarazioni d'intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia.

Credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo

Il credito è rivolto a tutte le imprese, senza limitazioni soggettive né dal punto di vista della forma giuridica del beneficiario, né del settore economico in cui opera, né del regime contabile adottato.

Sono ricompresi tra gli investimenti agevolabili:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Il credito d'imposta è dato dal 25 per cento delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L'ottenimento del credito d'imposta è subordinato alla certificazione di un revisore legale dei conti o dal collegio sindacale o di una società di revisione legale dei conti, da allegare al bilancio.

Area lavoro

Esonero contributivo nelle assunzioni a tempo indeterminato

Con la legge di stabilità per il 2015, il legislatore ha previsto l'introduzione di un'agevolazione a favore dei datori di lavoro che nel periodo 1.1.2015/31.12.2015 assumono lavoratori a tempo indeterminato.

L'agevolazione, consistente in una decontribuzione pari al 100% e andrà a sostituire la vecchia agevolazione prevista dalla legge n. 407/90 a favore dei datori di lavoro che assumono disoccupati e soggetti beneficiari CIGS.

Ai datori di lavoro privati non agricoli *“è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua”.*



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Rimangono esclusi, dall'ambito di applicazione dell'agevolazione:

- i soggetti assunti con contratti di apprendistato (che possono beneficiare di un'analoga agevolazione);
- i soggetti assunti con contratti di lavoro domestico.

L'agevolazione non si applica:

- alle assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Invece, **per i datori di lavoro del settore agricolo** l'agevolazione spetta in riferimento *“alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015”* nel limite delle risorse stanziare con il comma 120.

Viene esclusa dall'agevolazione l'assunzione di un lavoratore del settore agricolo che si trovi in una delle seguenti ipotesi:

- lavoratori che risultano occupati a tempo indeterminato nel 2014;
- lavoratori che risultano occupati a tempo determinato nel 2014 per un periodo non inferiore a 250 giornate lavorative.

Le caratteristiche principali dell'agevolazione, quindi, sono le seguenti:

1. l'agevolazione consiste in uno sgravio contributivo di durata massima 36 mesi a favore dei datori di lavoro privati, anche del settore agricolo;
2. lo sgravio contributivo è pari al 100% della quota a carico del datore di lavoro, nel limite di 8.060 euro annui, con esclusione dei premi assicurativi;
3. sono agevolate le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in possesso di specifici requisiti, (differenti a seconda che il datore di lavoro operi nel settore agricolo o meno).